

IL QFP 2028-2034

**QUALI NUOVE RISORSE PER
I BENI PUBBLICI
UNA CRESCITA SOSTENIBILE E
COMPETITIVA DEL SISTEMA
ECONOMICO**



POLICY PAPER 3

giugno 2026

QFP 2028-2034: VERSO IL NUOVO SISTEMA DI RISORSE PROPRIE UE E IL LEGAME CON LA POLITICA AMBIENTALE E CLIMATICA EUROPEA

di Götz Reichert

Indice

Indice	1
1 Contesto	2
2 Nuove categorie delle risorse proprie UE: principi, proposte e classificazioni	2
2.1 Principi per l'introduzione di nuove categorie di risorse proprie UE del 2020	2
2.3 Proposte del Parlamento Europeo del 2023 e del 2026	3
2.4 Classificazione delle proposte relative a nuove categorie di risorse proprie dell'UE	4
3 Nuovo sistema di risorse proprie dell'UE: la proposta della Commissione 2025	6
3.1 Risorse proprie UE tradizionali	6
3.2 IVA-Base imponibile	6
3.3 Contributi alle risorse proprie basati sul PIL	7
3.4 Peso rilevante dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati	7
3.5 NUOVA: Contributo delle imprese per l'Europa (CORE)	7
3.6 NUOVO: Accise sul tabacco (TEDOR)	8
3.7 NUOVO: Quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte («rifiuti elettronici»)	8
3.8 NUOVO: Sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS1)	10
3.9 NUOVO: Il sistema di compensazione delle emissioni di CO2 alle frontiere (CBAM)	11
4 Valutazioni relative alle proposte di risorse proprie UE legate all'ambiente ed il clima	12
4.1 Quantità apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte («rifiuti elettronici»)	12
4.2 Il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS1)	14
4.3 Il sistema di compensazione delle emissioni di CO2 alle frontiere (CBAM)	14
5 Conclusioni sulle risorse proprie UE legate ad ambiente e clima	15

1 Contesto

In conformità all'art. 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)¹ l'Unione europea si può dotare „dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le proprie politiche“. Nel fare ciò vige il principio generale, che il bilancio UE, fatte salve altre entrate, sia finanziato o meglio coperto integralmente tramite risorse proprie. Il sistema delle risorse proprie dell'UE è stabilito, ai sensi dell'articolo 311 del TFUE, mediante una procedura legislativa speciale su proposta della Commissione europea, con decisione unanime del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. In tale contesto possono essere introdotte, modificate o abolite diverse categorie di risorse proprie. La decisione sulle risorse proprie dell'UE entra in vigore solo dopo l'approvazione di tutti gli Stati membri, in conformità con le rispettive norme costituzionali. Con il quadro finanziario pluriennale (Multiannual Financial Framework, MFF),² che, ai sensi dell'articolo 312 del TFUE, deve essere stabilito per un periodo di almeno cinque anni, si intende garantire che le spese dell'UE «si evolvano in modo ordinato» entro i limiti delle sue risorse proprie.

Ai sensi dell'attuale decisione del 2020 sulle risorse proprie dell'UE³ Ai sensi dell'attuale decisione sulle risorse proprie dell'UE del 2020, il bilancio dell'UE è finanziato dagli Stati membri attraverso le seguenti risorse proprie: (1) fonti di entrate tradizionali, quali i dazi doganali della tariffa doganale comune e altri dazi sul traffico di merci nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero; (2) entrate basate sulla base imponibile IVA armonizzata di ciascuno Stato membro; (3) entrate basate sul peso dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati prodotti in uno Stato membro; nonché (4) entrate basate sul reddito nazionale lordo (RNL) di tutti gli Stati membri. In particolare, in vista dell'uscita del Regno Unito dall'UE al 31 gennaio 2020, l'importo massimo del bilancio annuale dell'UE («massimale delle risorse proprie») è stato aumentato dall'1,20% all'1,40% della somma del RNL di tutti gli Stati membri, a disposizione dell'UE ogni anno per i pagamenti, e all'1,46% per gli impegni iscritti nel bilancio dell'UE.⁴

2 Nuove categorie delle risorse proprie UE: principi, proposte e classificazioni

2.1 Principi per l'introduzione di nuove categorie di risorse proprie UE del 2020

Nel 2020 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno concluso un accordo interistituzionale che prevede, tra l'altro, una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.⁵ In tale accordo, le istituzioni dell'UE hanno sottolineato,⁶ che

¹ Trattato sul funzionamento dell'UEV [da ora TFUE].

² Cfr. a tal proposito il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; Commissione europea, proposta COM(2025) 571 del 16 luglio 2025 di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034.

³ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom [di seguito: «Decisione sulle risorse proprie dell'UE 2020/2053»], articolo 1, lettere a)-d).

⁴ Decisione 2020/2053 sulle risorse proprie dell'UE, articolo 3, paragrafi 1 e 2.

⁵ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, GU L 433I del 22 dicembre 2020, pag. 28 [di seguito: «Accordo interistituzionale del 2020»].

⁶ Accordo interistituzionale del 2020, allegato II, lettere G-I.

l'introduzione di nuove categorie di risorse proprie dovrebbe sostenere un adeguato finanziamento delle spese dell'UE nel quadro del QFP e, al contempo, ridurre la quota dei contributi nazionali basati sul RNL nel finanziamento del bilancio dell'UE. La diversificazione delle fonti di entrate potrebbe consentire un maggiore orientamento della spesa a livello UE verso settori prioritari e beni pubblici comuni («European Public Goods»)⁷ il che comporterebbe elevati guadagni in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale. Pertanto, le nuove risorse proprie dovrebbero essere allineate agli obiettivi politici dell'UE e sostenere le priorità dell'Unione, come ad esempio il Green Deal europeo. Le nuove categorie di risorse proprie dovrebbero essere preferibilmente concepite in modo tale da poter generare «denaro fresco». Allo stesso tempo, non dovrebbero comportare un onere burocratico eccessivo per i cittadini e le imprese, nonché per le istituzioni dell'UE e le amministrazioni nazionali. Le nuove risorse proprie dovrebbero essere semplici, prevedibili ed eque.

2.2 Proposte della Commissione europea del 2021 e del 2023

A seguito dell'accordo interistituzionale del 2020, nel 2021⁸ e pure 2023⁹ la Commissione aveva distintamente presentato proposte per l'introduzione di nuove risorse proprie. Esse basate sul sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS1), sul meccanismo di adeguamento alle frontiere per le emissioni di CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) e sulla quota degli utili residui delle imprese multinazionali o su statistiche relative agli utili delle imprese. Entrambe le proposte della Commissione, tuttavia, non sono state adottate.

2.3 Proposte del Parlamento Europeo del 2023 e del 2026

Nel 2023, in una risoluzione, il Parlamento europeo ha delineato possibili nuove categorie di risorse proprie e ha invitato la Commissione a proporle formalmente.¹⁰

- **Tassa sulle imprese (BEFIT)**

Il Parlamento ha chiesto, come base per una nuova categoria di risorse proprie, un quadro normativo uniforme per la tassazione delle imprese nell'UE (Business in Europe: Framework for Income Taxation, BEFIT), che si basi su una base imponibile comune e sulla ripartizione degli utili tra gli Stati membri tramite una formula o una ripartizione dell'imposta sulle società basata su una formula secondo le regole BEFIT.

Successivamente, nel settembre 2023, la Commissione ha proposto una direttiva del Consiglio per un quadro corrispondente per la tassazione delle imprese nell'UE, che tuttavia non è stata ancora adottata.¹¹

⁷ Per una panoramica, cfr. Thöne, M. (2024), «European Public Goods and the 2028-2034 Multiannual Financial Framework – Financing the EU in a decade of reform», Parlamento europeo, Dipartimento politico per gli affari di bilancio, Direzione generale delle politiche interne, Briefing richiesto dalla commissione BUDG, pag. 2 con ulteriori riferimenti bibliografici.

⁸ Commissione europea, proposta COM(2021) 570 del 22 dicembre 2021 relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

⁹ Commissione europea, Proposta modificata COM(2023) 333 del 20 giugno 2023 che stabilisce i metodi e le procedure per la raccolta di risorse proprie sulla base del sistema di scambio delle quote di emissione, del meccanismo di compensazione alle frontiere per le emissioni di CO2, degli utili riassegnati e delle statistiche sugli utili delle imprese, nonché le misure volte a garantire la disponibilità delle risorse di cassa necessarie.

¹⁰ Parlamento europeo, risoluzione del 10 maggio 2023, «Risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa», n. 15-29.

¹¹ Commissione europea, proposta COM(2023) 532 del 12 settembre 2023 relativa a una direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la tassazione delle imprese in Europa (BEFIT)

- **Meccanismo di frontiera equo dell'UE**

Se un'impresa introduce nel mercato interno dell'UE prodotti fabbricati da lavoratori in paesi terzi i cui salari sono inferiori a una soglia prestabilita e violano quindi questa normativa, secondo il Parlamento europeo dovrebbe essere tenuta a pagare un'imposta pari alla differenza tra tale soglia e la retribuzione effettiva percepita dai propri lavoratori. Secondo la volontà del Parlamento, tale tassa dovrebbe confluire nel bilancio dell'UE.

- **Tassa sulle transazioni finanziarie (FTT)**

Il Parlamento ha quindi invitato la Commissione a prendere in considerazione una tassa sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax, FTT) a livello UE come fonte di entrate per una nuova categoria di risorse proprie. Alla luce del crescente numero di riacquisti di azioni proprie (riacquisti di azioni) nell'UE, ha inoltre chiesto alla Commissione di valutare la fattibilità di un'imposta sui consumi applicata al riacquisto di azioni da parte delle imprese.

- **Economia digitale**

Il Parlamento ha invitato la Commissione, nel caso in cui entro la fine del 2023 non si registrino chiari progressi a livello OCSE per quanto riguarda l'accordo multilaterale, a presentare una proposta legislativa per una tassa digitale o una misura analoga. Tale misura dovrebbe essere adottata unilateralmente e potrebbe costituire la base per nuove risorse proprie.

- **Tasse sulle criptovalute**

Il Parlamento ha proposto l'introduzione di un'imposta europea sulle criptovalute, il cui gettito andrebbe ad alimentare il bilancio dell'UE come nuova fonte di risorse proprie. Di conseguenza, per le criptovalute sarebbero prese in considerazione diverse opzioni di tassazione, come un'imposta sui redditi da capitale derivanti dalle criptovalute, basata su un'aliquota fiscale uniforme per tutti gli Stati membri, un'imposta sulle transazioni con criptovalute o un'imposta sul mining e sul trading di criptovalute, basata sul loro consumo energetico e sull'impatto ambientale.

- **Risorse proprie basate su valutazioni statistiche**

Il Parlamento ha sottolineato l'elevato potenziale di entrate per le risorse proprie sotto forma di contributi nazionali basati su dati statistici, che offrono agli Stati membri un incentivo e una ricompensa per l'attuazione coerente di misure in vari settori politici dell'UE. In particolare, il Parlamento ha chiesto l'introduzione di una fonte di risorse proprie basata sul divario retributivo di genere. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare l'introduzione di nuove risorse proprie basate, oltre che sui rifiuti di imballaggi in plastica, su altri tipi di rifiuti come i rifiuti organici e gli scarti alimentari.

2.4 Classificazione delle proposte relative a nuove categorie di risorse proprie dell'UE

Oltre a queste proposte della Commissione e del Parlamento europeo, da decenni si discute anche in diversi altri contesti di numerose ulteriori opzioni relative a nuove categorie di

risorse proprie.¹² In sintesi, esse possono essere classificate approssimativamente come segue in base ai loro fondamenti o punti di riferimento, sebbene vi siano anche delle sovrapposizioni:¹³

1. **Imprese e commercio:** ripartizione dell'imposta sulle società secondo le regole BEFIT; meccanismo equo alle frontiere dell'UE contro il dumping sociale; imposta globale alle frontiere sugli utili insufficientemente tassati;
2. **Settore finanziario ed economia digitale:** accisa sui riacquisti di azioni proprie; tassazione delle attività relative alle criptovalute; imposta digitale o tassa sul traffico dati; IVA sui servizi finanziari.
3. **Patrimoni, ecc.:** patrimoni dei (super-) ricchi in quanto persone fisiche ¹⁴; Imposta di uscita (PIT) per i cittadini dell'UE che si trasferiscono all'estero (Personal Income Tax, PIT); imposte di uscita sul patrimonio e/o sulle successioni; giochi d'azzardo e/o tabacco.
4. **Protezione dell'ambiente e del clima:** contributi agroecologici; imposta sull'energia elettrica; tassazione del trasporto aereo; imposta UE sui carburanti per il trasporto stradale; entrate derivanti dai sistemi di scambio delle quote di emissione e dai dazi compensativi alle frontiere sul CO2.
5. **Contributi degli Stati membri basati su dati statistici:** divario retributivo di genere; rifiuti organici, rifiuti pericolosi, sprechi alimentari; altri aspetti ambientali o sociali.

Questo elenco non esaustivo riflette la varietà delle proposte avanzate nel corso del tempo in merito a nuove risorse proprie per il finanziamento del bilancio dell'UE. Sebbene molte di esse abbiano scarse possibilità di essere realizzate per diversi motivi (gravi difficoltà di attuazione amministrativa, scarso potenziale di gettito, mancanza di competenze legislative dell'UE, mancanza di volontà politica, in particolare da parte degli Stati membri, ecc.), alcune sono state riprese anche dalla Commissione.

In una risoluzione dell'aprile 2026¹⁵ Il Parlamento europeo ha poi ribadito la propria richiesta di introdurre «nuove risorse proprie effettive» per un importo di almeno 60 miliardi di euro all'anno, al fine di garantire un finanziamento sostenibile e pianificabile a lungo termine del bilancio dell'UE. A tal proposito, ha sottolineato che per il bilancio dell'UE sono necessarie entrate sostenibili e resilienti, al fine di garantire la stabilità, l'efficienza e la disciplina di bilancio

¹² Cfr. ad esempio Fontana, O. / Gasbarro, L. (2021), «European Fiscal Capacity and New Own Resources: Proposals and Scenarios», documento di ricerca, Movimento Europeo Italia / Centro Studi Sul Federalismo; Saint-Amans, P. (2024), «Broader border taxes: a new option for European Union budget resources», Bruegel Policy Brief 06/2024; Schratzenstaller, M. et al. (2024), New EU own resources: possibilities and limitations of steering effects and sectoral policy co-benefits, Parlamento europeo, Dipartimento politico per gli affari di bilancio, Direzione generale delle politiche interne, Studio richiesto dalla commissione BUDG.

¹³ Classificazione secondo Thöne, M. (2024), «European Public Goods and the 2028-2034 Multiannual Financial Framework – Financing the EU in a decade of reform», Parlamento europeo, Dipartimento politico per gli affari di bilancio, Direzione generale delle politiche interne, Briefing richiesto dalla commissione BUDG, pag. 3, con ulteriori riferimenti bibliografici al dibattito scientifico; Darvas, Z. et al (2025), Bigger, Better Funded and Focused on Public Goods – How to Revamp the European Union Budget, Bruegel Blueprint Series 37, pag. 57 e segg. e pag. 64 e segg.

¹⁴ Cfr. ad esempio Wiese, K. (2025), Proposta della Commissione europea sul quadro finanziario pluriennale dopo il 2027, Dichiarazione scritta, Bundestag tedesco – Commissione per gli affari dell'Unione europea, Audizione pubblica del 10 settembre 2025, Documento della commissione 21(21)7, pag. 3.

¹⁵ Parlamento europeo, risoluzione del 28 aprile 2026 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (COM(2025)0571 – C10-0000/2025 – 2025/0571R(APP)), punti 115-127.

e consentire all'UE di soddisfare le proprie esigenze e priorità. Poiché, in assenza di nuove risorse, l'onere finanziario derivante dall'aumento dei contributi basati sul RNL ricadrebbe inevitabilmente sugli Stati membri, l'introduzione di nuove fonti di entrate effettive costituisce un presupposto essenziale per un QFP 2028-2034 più ambizioso. Secondo il Parlamento europeo, occorre valutare in particolare l'introduzione, tra le altre cose, di una tassa sui servizi digitali rivolta alle grandi piattaforme digitali, di una tassa sul gioco d'azzardo e sulle scommesse online, dell'estensione del sistema di compensazione alle frontiere per le emissioni di CO₂ (CBAM) e di una tassa basata su un'aliquota unica per i redditi da capitale derivanti dalle criptovalute.

3 Nuovo sistema di risorse proprie dell'UE: la proposta della Commissione 2025

La proposta della Commissione del 2025 relativa al futuro sistema delle risorse proprie per il QFP 2028-2034¹⁶ si basa quindi su proposte e discussioni precedenti. Essa propone adeguamenti delle categorie esistenti e l'introduzione di nuove categorie di risorse proprie.

3.1 Risorse proprie UE tradizionali

La proposta della Commissione europea COM(2025) 574¹⁷ prevede di mantenere invariata la natura delle risorse proprie tradizionali (Traditional Own Resources, TOR). Queste comprendono prelievi, premi, contributi supplementari o compensativi, quote aggiuntive e altri prelievi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi sul commercio di merci con i paesi terzi, che sono stati o saranno istituiti dalle istituzioni dell'UE, i dazi doganali sui prodotti che rientrano nel trattato scaduto che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonché i prelievi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati relativi allo zucchero.

Nella decisione sulle risorse proprie dell'UE del 2020, la quota delle risorse proprie tradizionali che gli Stati membri possono trattenere per coprire i costi di riscossione dei dazi doganali è attualmente fissata al 25 %. La Commissione critica però il fatto che ciò comporti una perdita eccessiva di risorse proprie per il bilancio dell'UE,¹⁸ necessarie per finanziare il fabbisogno e i costi relativi alle attrezzature doganali, al personale, alla digitalizzazione e alle informazioni. Propone pertanto di ridurre dal 25% al 10% la quota delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di spese di riscossione.¹⁹ Ciò genererebbe entrate aggiuntive per il bilancio dell'UE pari in media a circa 4,5 miliardi di euro all'anno nel periodo 2028-2034.²⁰

3.2 IVA-Base imponibile

Secondo la proposta della Commissione, le risorse proprie dovrebbero continuare a comprendere le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di richiamo uniforme per tutti

¹⁶ Commissione europea, Comunicazione COM(2025) 570 del 16 luglio 2025, Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro: il quadro finanziario pluriennale 2028-2034; Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2025) 570 del 16 luglio 2025 che accompagna la comunicazione COM(2025) 570 del 16 luglio 2025, Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro: il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 [di seguito: documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2025) 570].

¹⁷ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera a)..

¹⁸ Proposta della Commissione COM(2025) 574, considerando 5.

¹⁹ Proposta della Commissione COM(2025) 574, art. 11, par. 3.

²⁰ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 67.

gli Stati membri, pari allo 0,30 % dell'importo complessivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa che si genera su tutte le cessioni imponibili, diviso per l'aliquota media ponderata dell'IVA relativa al rispettivo anno solare^{21, 22}

3.3 Contributi alle risorse proprie basati sul PIL

Le risorse proprie continueranno a comprendere anche le entrate derivanti dall'applicazione, nell'ambito della procedura di bilancio e tenendo conto di tutte le altre entrate, di un'aliquota di prelievo uniforme all'importo complessivo del reddito nazionale lordo (RNL) di tutti gli Stati membri.²³

3.4 Peso rilevante dei rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati

Le risorse proprie dovrebbero continuare a comprendere le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di prelievo uniforme al peso dei rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati prodotti in uno Stato membro.²⁴ Il peso dei rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggi in plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e quello dei rifiuti di imballaggi in plastica riciclati nello stesso anno. Per il calcolo dei rifiuti di imballaggi in plastica prodotti, gli Stati membri applicano i valori indicati nel regolamento sugli imballaggi (UE) 2025/40²⁵, che vengono adeguati per garantire la comparabilità, l'affidabilità e la completezza dei risultati.

All'inizio dell'attuale QFP, l'aliquota di prelievo per le risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati è stata fissata a un importo fisso di 0,8 € per chilogrammo (kg). Secondo la Commissione²⁶ tuttavia, l'elevato tasso di inflazione registrato nel frattempo ha ridotto il valore reale delle entrate provenienti da questa fonte di risorse proprie, il che potrebbe anche diminuire gli incentivi per gli Stati membri a intensificare i propri sforzi per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio dell'UE²⁷. Per tenere conto di ciò, la Commissione propone di aumentare l'aliquota di prelievo nel 2028 a 1,00 €/kg e di adeguare successivamente tale importo all'inflazione. Ciò comporterebbe un aumento medio a 1,07 €/kg nel periodo 2028-2034. Di conseguenza, le entrate derivanti da questa risorsa propria aumenterebbero in media a 2,2 miliardi di euro nel periodo 2028-2034.²⁸

3.5 NUOVA: Contributo delle imprese per l'Europa (CORE)

Come nuova categoria di risorse proprie, la Commissione propone di introdurre un contributo finanziario al bilancio dell'UE da parte delle imprese.²⁹ Questo «contributo delle imprese per l'Europa» (Corporate Resource for Europe, CORE) dovrebbe essere versato dalle imprese fiscalmente residenti nell'UE che realizzano un fatturato netto annuo superiore a 100 milioni di euro. Inoltre, il CORE dovrebbe essere versato dalle sedi permanenti situate in uno Stato

²¹ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, relativo al regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

²² Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

²³ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera i).

²⁴ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

²⁵ Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [di seguito: «Regolamento sugli imballaggi (UE) 2025/40»], articolo 53, paragrafo 2, lettere a) e b).

²⁶ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 67.

²⁷ Regolamento sugli imballaggi (UE) 2025/40, articolo 52, paragrafo 1, lettere a)-d).

²⁸ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 67.

²⁹ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e considerando 6-8.

membro di imprese fiscalmente residenti in un paese terzo. Il CORE dovrebbe essere calcolato come importo forfettario annuale sulla base del fatturato netto delle imprese interessate, dove, nell'ambito di un sistema a scaglioni, un fatturato netto più elevato comporta contributi più elevati. Il calcolo basato sul fatturato netto dovrebbe garantire che queste risorse proprie si basino su dati aziendali standardizzati. Non dovrebbero essere soggette al pagamento le piccole e medie imprese (PMI) con un fatturato netto fino a 100 milioni di euro, nonché le imprese senza scopo di lucro, come gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali. Le entrate del bilancio dell'UE derivanti dal CORE vengono stimate in media a 6,8 miliardi di euro all'anno per il periodo 2028-2034..³⁰

3.6 NUOVO: Accise sul tabacco (TEDOR)

La direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, ha introdotto aliquote minime armonizzate per i prodotti del tabacco immessi in libera pratica. Con la rifusione della direttiva 2011/64/UE proposta dalla Commissione, si intende rivedere la struttura delle aliquote minime ed estendere il campo di applicazione della direttiva ai prodotti correlati al tabacco³¹. In questo contesto, la Commissione sottolinea che il fumo rimane una sfida per la politica sanitaria a livello dell'UE. Pertanto, al fine di sostenere la politica sanitaria in materia e alla luce degli acquisti transfrontalieri di tali prodotti che distorcono la concorrenza, motivati da disparità di tassazione, sarebbe opportuno introdurre come risorsa propria un'aliquota di prelievo del 15% sul gettito derivante dall'applicazione di tali aliquote minime armonizzate ai prodotti immessi in libera pratica (Risorsa propria derivante dalle accise sul tabacco, TEDOR).³²

Il TEDOR sarebbe direttamente correlato al consumo di prodotti del tabacco nei singoli Stati membri.³³ Il contributo di uno Stato membro verrebbe calcolato moltiplicando il quantitativo immesso sul mercato di tutte le categorie di prodotti del tabacco e di prodotti correlati al tabacco in un determinato anno per l'aliquota minima applicabile a tale Stato membro. Le entrate derivanti da un'aliquota superiore all'aliquota minima dello Stato membro andrebbero interamente a beneficio del bilancio dello Stato membro. Con un'aliquota di prelievo del 15 %, le entrate del bilancio dell'UE derivanti dal TEDOR per il periodo 2028-2034 sono stimate in media a 11,2 miliardi di euro all'anno.³⁴

3.7 NUOVO: Quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte («rifiuti elettronici»)

Come nuova categoria di risorse proprie, la Commissione propone l'introduzione di entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di prelievo uniforme al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte annualmente nel rispettivo Stato membro³⁵. L'aliquota di prelievo uniforme dovrebbe ammontare a 2,00 €/kg.

La Commissione motiva la sua proposta affermando che, da un lato, i crescenti volumi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste of Electrical and Electronic Equipment,

³⁰ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 66.

³¹ Commissione europea, proposta COM(2025) 580 del 16 luglio 2025 relativa a una direttiva del Consiglio sulla struttura e le aliquote delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati (rifusione).

³² Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e considerando 9.

³³ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 65.

³⁴ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 65.

³⁵ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera f).

WEEE) – «rifiuti elettronici» o «rottami elettronici» – sono motivo di preoccupazione.³⁶ I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze pericolose, quali metalli pesanti e sostanze chimiche, che potrebbero comportare rischi significativi per l'ambiente e la salute se non venissero raccolti e trattati in modo adeguato. D'altra parte, data l'elevata percentuale di materie prime critiche in essi contenute, tali rifiuti rivestono un'importanza fondamentale per l'autonomia strategica dell'UE. Le materie prime critiche come il rame, il platino e i metalli delle terre rare potrebbero essere riciclate se i rifiuti fossero gestiti in modo efficace. Gli Stati membri, tuttavia, non hanno rispettato gli obiettivi di raccolta obbligatori fissati nella direttiva RAEE 2012/19/CE³⁷. Sebbene i tassi di riciclaggio negli Stati membri risultino elevati dopo la raccolta, il tasso di raccolta complessivo dell'UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel 2022 si è attestato solo al 40%. Secondo la Commissione, sul modello delle risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati, le risorse proprie proposte basate sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) offrirebbero agli Stati membri incentivi per aumentare la raccolta di tali rifiuti, promuovendo al contempo la competitività e l'autonomia strategica dell'UE.³⁸ Allo stesso tempo, in conformità con il principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere autonomamente le misure che ritengono più adeguate per raggiungere tali obiettivi.³⁹

Secondo la proposta della Commissione⁴⁰, la quantità di RAEE non raccolti in uno Stato membro per un determinato anno verrebbe calcolata sottraendo i RAEE raccolti in quell'anno dal peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nei tre anni precedenti. I RAEE raccolti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato sarebbero indicatori statistici che dovrebbero essere obbligatoriamente comunicati alla Commissione. Gli obblighi di rendicontazione stabiliti nella direttiva RAEE 2012/19/UE fornirebbero tutti gli elementi necessari per l'introduzione delle risorse proprie basate sui RAEE non raccolti.

La Commissione sottolinea che una fonte di risorse proprie basata sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche genererebbe entrate significative e stabili per il bilancio dell'UE.⁴¹ La Commissione sottolinea che una fonte di risorse proprie basata sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche genererebbe entrate significative e stabili per il bilancio dell'UE. Ad esempio, nel 2022 il peso dei RAEE non raccolti a livello dell'UE sarebbe stato di circa 7,5 milioni di tonnellate. Mentre si può presumere che la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato continuerà ad aumentare nei prossimi anni, sebbene a un ritmo più lento, gli Stati membri dovrebbero al contempo avvicinarsi gradualmente all'obiettivo di raccolta del 65 % previsto dalla direttiva RAEE 2012/19/UE⁴². Il tasso di prelievo per la nuova risorsa propria basata sui rifiuti elettronici dovrebbe – al pari di quello applicato ai rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati – tenere conto dell'andamento del livello generale dei prezzi di beni e servizi ed essere adeguato annualmente all'inflazione.⁴³ In questo contesto, ipotizzando un tasso di prelievo iniziale proposto di 2,00 €/kg e adeguamenti dinamici

³⁶ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 64.

³⁷ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) [di seguito: direttiva RAEE 2012/19/UE].

³⁸ Proposta della Commissione COM(2025) 574, considerando 11.

³⁹ Trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 5, paragrafo 3.

⁴⁰ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 64.

⁴¹ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 64.

⁴² Direttiva RAEE 2012/19/UE, articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

⁴³ Proposta della Commissione COM(2025) 574, considerando 12.

all'inflazione per il periodo 2028-2034, la Commissione prevede entrate relativamente stabili derivanti dai rifiuti elettrici non raccolti, pari a circa 15 miliardi di euro all'anno.⁴⁴

3.8 NUOVO: Sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS1)

Al fine di attuare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati, ai sensi della legge europea sul clima, a ridurre le proprie emissioni di gas serra a zero netto entro il 2050 (neutralità carbonica) e a diminuirle del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 («Fit for 55») ⁴⁵ e a fissare a tal fine anche un obiettivo intermedio giuridicamente vincolante per il 2040.⁴⁶ L'obiettivo climatico dell'UE per il 2040 ⁴⁷ prevede una riduzione delle emissioni di gas serra del 90% in termini nominali rispetto al 1990, associata a opzioni di flessibilità. Lo strumento centrale della politica climatica dell'UE per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030, 2040 e 2050 è il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE introdotto nel 2005, in base al quale le imprese dei settori industriali ad alta intensità energetica, della produzione di energia, nonché del trasporto aereo e marittimo devono disporre di diritti di emissione o quote per le loro emissioni di gas serra (ETS1).⁴⁸ L'ETS1 segue un approccio «cap and trade». Di conseguenza, nei settori interessati, la quantità totale di quote disponibili a livello UE e quindi di emissioni di gas serra consentite viene limitata (cap) e ridotta ogni anno. I certificati sono negoziabili (Trade), in modo che il loro prezzo costituisca un incentivo a realizzare le opzioni più convenienti per la riduzione delle emissioni. I certificati vengono di norma messi all'asta dagli Stati membri.⁴⁹

I proventi delle aste dei certificati non confluiscono attualmente nel bilancio dell'UE, bensì agli Stati membri.⁵⁰ Devono destinare i propri proventi derivanti dall'ETS1 a fini di politica climatica, come la promozione delle energie rinnovabili, pur disponendo di un ampio margine di manovra.⁵¹ La Commissione sostiene che anche gli sforzi di decarbonizzazione dell'UE stessa richiederanno ulteriori sforzi nel prossimo QFP 2028-2034, sia sul fronte delle entrate che su quello della spesa.⁵² Poiché l'ETS1 è strettamente legato agli obiettivi di politica climatica dell'UE, sarebbe opportuno destinare al bilancio dell'UE il 30 % delle entrate derivanti dalle aste delle quote come nuova categoria di risorse proprie. ⁵³ Sono espressamente escluse da tale misura le entrate derivanti dall'asta delle quote del nuovo sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, in particolare per il settore dell'edilizia e del trasporto stradale (ETS2), che dovrebbe essere introdotto nel 2028. ^{54 55} Inoltre, ai sensi della direttiva ETS 2003/87/CE,

⁴⁴ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 64 f.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per la neutralità climatica («Legge europea sul clima»).

⁴⁶ Legge europea sul clima (UE) 2021/1119, art. 2, par. 1, art. 4, par. 1 e art. 4, par. 3.

⁴⁷ Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2026 che modifica il regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la definizione di un obiettivo intermedio dell'Unione in materia di clima per il 2040.

⁴⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione [di seguito: direttiva ETS 2003/87/CE], articoli 3 bis e seguenti (Capitolo II: Trasporto aereo e marittimo) e articoli 3h e seguenti (Capitolo III: Impianti fissi).

⁴⁹ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 3d, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1.

⁵⁰ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 10, paragrafo 3, prima frase.

⁵¹ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, lettere da a) a l).

⁵² Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 63.

⁵³ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto 1, e considerando 13.

⁵⁴ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 63.

⁵⁵ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 30 bis e seguenti (Capitolo IV bis: Scambio di quote di emissione per il settore dell'edilizia e dei trasporti su strada, nonché per altri settori).

⁵⁶ e del regolamento sulla ripartizione degli oneri (UE) 2018/842 ⁵⁷ gli Stati membri possono decidere, gli Stati membri possono decidere di non mettere all'asta o di non trasferire una parte delle quote ETS1 e di destinare i proventi dell'asta al fondo di modernizzazione istituito dalla direttiva ETS. ⁵⁸ gli Stati membri possono decidere di non mettere all'asta o di non trasferire una parte delle quote ETS1 e di destinare i proventi dell'asta al fondo di modernizzazione istituito dalla direttiva ETS.⁵⁹ La Commissione stima che le entrate per il bilancio dell'UE nel periodo 2028-2034 ammonteranno in media a circa 9,6 miliardi di euro all'anno, sulla base di un prezzo ipotetico della CO₂ pari a 88,33 euro ai prezzi del 2025. ⁶⁰

3.9 NUOVO: Il sistema di compensazione delle emissioni di CO₂ alle frontiere (CBAM)

Il prezzo dei crediti ETS1 fa aumentare i costi di produzione delle imprese dell'UE soggette al sistema ETS1. Se queste imprese – come nel caso dell'industria siderurgica – operano in un contesto di concorrenza internazionale, ciò comporta enormi svantaggi competitivi per le imprese europee rispetto ai loro concorrenti dei paesi terzi, dove gli obiettivi di protezione del clima sono meno ambiziosi, sia per quanto riguarda le esportazioni al di fuori dell'UE che le importazioni nel mercato interno dell'Unione. Ciò comporta il rischio che la produzione industriale, comprese le emissioni di gas serra da essa generate, venga delocalizzata dall'UE verso paesi terzi con costi di protezione del clima inferiori (*carbon leakage*). Le conseguenze sono sia la perdita di valore aggiunto e di posti di lavoro nell'UE, sia un aumento complessivo delle emissioni di gas serra a livello mondiale. Per evitare entrambe le cose e ripristinare una “parità di condizioni” a livello internazionale, le imprese soggette all'ETS1, la cui produzione è a rischio di *carbon leakage*, ricevono un'assegnazione gratuita di quote di emissione.⁶¹ Mentre il CBAM mira a creare un “level playing field” nel mercato interno dell'UE tra i beni prodotti nell'UE e le importazioni, manca tuttavia un corrispondente meccanismo di compensazione delle emissioni di CO₂ a favore delle esportazioni europee verso i mercati al di fuori dell'UE

Con la revisione dell'ETS1 nell'ambito delle riforme “Fit for 55”, questa assegnazione gratuita di quote verrà gradualmente abolita. In cambio di questa graduale eliminazione, verrà introdotto, anch'esso in modo graduale, un meccanismo di adeguamento alle frontiere per le emissioni di CO₂ (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) come nuovo strumento di protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni.⁶² Questo dovrebbe rendere più costose le importazioni di determinati beni ad alta intensità di CO₂ provenienti da paesi terzi con costi di protezione del clima pari a zero o inferiori rispetto all'UE, incoraggiando così sia i produttori nei paesi terzi a ridurre le loro emissioni di CO₂, sia i paesi terzi stessi a introdurre misure di protezione del clima che, anche in termini di onere economico per le imprese, siano

⁵⁶ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 10 quinquies, paragrafo 4.

⁵⁷ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che stabilisce obiettivi nazionali annuali vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2021-2030 come contributo alle misure di mitigazione ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi [di seguito: regolamento sulla ripartizione degli oneri (UE) 2018/842], articolo 6, paragrafo 1.

⁵⁸ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 10 quinquies, paragrafo 3.

⁵⁹ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto 2, lettere a) e b), nonché considerando 14.

⁶⁰ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 63.

⁶¹ Direttiva ETS 2003/87/CE, articolo 10 bis.

⁶² Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di compensazione alle frontiere per le emissioni di CO₂ [di seguito: regolamento CBAM (UE) 2023/956].

comparabili a quelle dell'UE. A tal fine, l'importo del dazio CBAM corrisponde al prezzo dei certificati di emissione nell'ETS1.

Secondo la Commissione, il CBAM, che può essere considerato come la «dimensione esterna» dell'ETS1⁶³, ed essendo strettamente correlato alla politica climatica dell'UE. Di conseguenza, una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei certificati CBAM dovrebbe essere messa a disposizione del bilancio dell'UE come risorse proprie.⁶⁴ Di conseguenza, una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei certificati CBAM dovrebbe essere messa a disposizione del bilancio dell'UE come risorse proprie, pertanto, la Commissione propone di destinare al bilancio dell'UE il 75% dei proventi derivanti dalla vendita dei certificati CBAM come nuova categoria di risorse proprie.⁶⁵ Con questo tasso di prelievo, la Commissione prevede che il CBAM genererà in media fino a 1,2 miliardi di euro all'anno di entrate per il bilancio dell'UE nel periodo 2028-2034. Un'eventuale estensione del campo di applicazione del CBAM a determinati prodotti a valle soggetti al CBAM potrebbe generare entrate aggiuntive fino a una media di 0,2 miliardi di euro all'anno nel periodo 2028-2034. Al contrario, tuttavia, le misure previste dalla Commissione per contrastare la delocalizzazione delle emissioni di CO₂ relative alle merci soggette al CBAM esportate dall'UE verso paesi terzi potrebbero ridurre nuovamente le entrate del bilancio dell'UE derivanti dal CBAM.^{66 67}

4 Valutazioni relative alle proposte di risorse proprie UE legate all'ambiente ed il clima

Di seguito vengono esaminate più nel dettaglio le tre nuove categorie di risorse proprie proposte dalla Commissione, che presentano un nesso con la tutela dell'ambiente e del clima e si ricollegano ai relativi atti giuridici dell'UE: (1) la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte («rifiuti elettronici») nell'ambito della direttiva RAEE 2012/19/CE; (2) il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS1) ai sensi della direttiva ETS 2003/87/CE; (3) il sistema di compensazione alle frontiere per le emissioni di CO₂ (CBAM), strettamente collegato all'ETS1, ai sensi del regolamento CBAM (UE) 2023/956. A tal proposito, si tiene conto in particolare delle posizioni espresse dal mondo politico e scientifico, maggiormente condivise.

4.1 Quantità apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte («rifiuti elettronici»)

La Commissione motiva la sua proposta relativa alla nuova categoria di risorse proprie basata sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche non raccolte («rifiuti elettronici») affermando che i crescenti volumi di rifiuti elettronici comportano notevoli rischi per l'ambiente e la salute, ma rappresentano anche un importante potenziale di recupero di materie prime critiche per l'autonomia strategica dell'UE. Poiché finora gli Stati membri hanno in gran parte mancato gli obiettivi di raccolta obbligatori, le risorse proprie proposte – sul modello delle risorse proprie basate sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati – dovrebbero fornire loro incentivi per

⁶³ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 63.

⁶⁴ Proposta della Commissione COM(2025) 574, considerando 15

⁶⁵ Proposta della Commissione COM(2025) 574, articolo 3, paragrafo 1, lettera h).

⁶⁶ Commissione europea, Comunicazione COM(2025) 378 del 2 luglio 2025, Attuazione del Patto per un'industria pulita I, pag. 5.

⁶⁷ Commission Staff Working Document SWD(2025) 570, S. 63.

aumentare la raccolta e, al contempo, rafforzare la competitività e l'autonomia dell'UE nel suo complesso.

Il problema più discusso in relazione all'introduzione della nuova categoria di risorse proprie basata sulla quantità di rifiuti elettrici non raccolti è però il calcolo della quantità di rifiuti rilevante. A questo proposito, la Corte dei conti europea sottolinea che, a differenza delle precedenti proposte della Commissione, non si utilizza più il peso dei rifiuti elettronici prodotti, stimato sulla base di una formula complessa e delle durate di vita dei prodotti specifiche per paese, ma, semplificando giustamente, si prende come base il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dichiarato dai produttori e dagli importatori.⁶⁸

⁶⁹ Tuttavia, secondo la Corte dei conti europea, sussiste il rischio che la qualità dei dati sia insufficiente per il calcolo delle risorse proprie. Per i dati relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato – analogamente a quanto avviene per i dati relativi agli imballaggi in plastica – le cifre fornite potrebbero essere troppo basse, poiché i piccoli produttori sono esclusi dalla comunicazione dei dati, vi sono casi di *free riding* e le vendite online e gli acquisti transfrontalieri sono registrati solo in modo incompleto. La Commissione riconosce che la comparabilità dei dati comunicati potrebbe essere ulteriormente migliorata prima dell'introduzione di questa categoria di risorse proprie.

Ad esempio, il Bundesrat della Repubblica Federale di Germania, in cui i Länder partecipano al processo legislativo in parte con potere di codecisione e in parte solo a titolo consultivo, pur riconoscendo, in linea di principio, che la nuova categoria di risorse proprie proposta potrebbe «tendere a rafforzare l'economia circolare e ad aumentare la disponibilità di materie prime critiche»⁷⁰, tuttavia, in vista dell'introduzione della nuova risorsa propria, chiede anche una revisione della direttiva RAEE 2012/19/CE, poiché l'attuale suggerito calcolo delle quote di raccolta sulla base delle apparecchiature immesse sul mercato negli ultimi tre anni non riflette in modo realistico l'effettivo tasso di restituzione. Molti apparecchi verrebbero utilizzati più a lungo, il che farebbe sì che l'attuale metodo portasse a quote distorte e a obblighi di risorse proprie inadeguati. Pertanto, in futuro il calcolo dovrebbe essere maggiormente orientato ai cicli di vita effettivi dei prodotti.

Inoltre, viene criticato,⁷¹ che il metodo proposto dalla Commissione per determinare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comporterebbe, in caso dell'aumento delle vendite, il pagamento di un contributo per i rifiuti non raccolti, anche se il tasso di raccolta fosse pari al 100 %. Ciò penalizzerebbe ingiustificatamente i paesi in forte crescita. Si consiglierebbe pertanto di adeguare il metodo di calcolo alle tendenze di vendita, al fine di evitare tali distorsioni

⁶⁸ Corte dei conti europea (2026), parere 04/2026 (ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 4, TFUE) sulla proposta di decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2025) 574 def.) [di seguito: Corte dei conti europea (2026), Parere 04/2026], pag. 22 e segg., punti 36-38.

⁶⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione relativo a un metodo comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato e per il calcolo del quantitativo, in peso, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti.

⁷⁰ Bundesrat, decisione del 21 novembre 2025, documento 33/25 relativo ai documenti di base 333/25, 334/25 e 335/25, pag. 27, punto 100 e segg..

⁷¹ Darvas, Z. / Dom, R. (2026), Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources, Bruegel Analysis 09/2026 del 20 aprile 2026, pag. 5.

4.2 Il sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS1)

La proposta della Commissione di destinare in futuro al bilancio dell'UE il 30 % dei proventi derivanti dalle aste dei certificati ETS1, come nuova categoria di risorse proprie, al fine di finanziare a livello dell'Unione ulteriori sforzi di decarbonizzazione nel QFP 2028-2034, gode di ampio sostegno nel dibattito politico e scientifico.⁷²

La Corte dei conti europea sottolinea che il calcolo dei contributi avverrebbe sulla base dei proventi derivanti dall'asta dei certificati; i proventi sono valutati al prezzo di aggiudicazione dell'asta, mentre i prezzi e i volumi sono pubblicati quotidianamente sulle piattaforme pertinenti⁷³. Pertanto, i dati sottostanti presentavano un elevato livello di semplicità e qualità. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte dei conti europea sottolinea che, a causa della volatilità intrinseca dei prezzi d'asta dei certificati di emissione, il cui andamento è difficile da prevedere su un lungo periodo, le risorse proprie su questa base avrebbero una stabilità limitata.⁷⁴

Si critica però il fatto che la proposta della Commissione non preveda nuove risorse proprie basate sul sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, in particolare per il settore dell'edilizia e del trasporto stradale (ETS2), che dovrebbe essere introdotto nel 2028. Secondo alcuni osservatori, ciò sembrerebbe essere motivato principalmente da ragioni politiche e riflettere il desiderio dei governi nazionali di mantenere il controllo sulle entrate.⁷⁵ Dal punto di vista economico, sarebbe difficile giustificare una distinzione tra ETS1 ed ETS2.

Tuttavia, a questo proposito si fa anche notare che una tariffazione del CO₂ incontrerebbe una forte opposizione se i costi dovessero essere sostenuti direttamente dai privati.⁷⁶ Di conseguenza, è stato deciso a livello politico di destinare le entrate dell'ETS2 a misure di compensazione sociale e di redistribuzione. Ciò avverrà attraverso il Fondo sociale per il clima,⁷⁷ grazie al quale gli Stati membri potrebbero finanziare misure di compensazione sociale di loro scelta.

4.3 Il sistema di compensazione delle emissioni di CO2 alle frontiere (CBAM)

Proprio come l'ETS1, anche il CBAM - secondo le più diffuse interpretazioni nella politica e ricerca - sostiene sia il perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE, ma contribuisce anche a garantire la competitività delle imprese europee nel mercato interno. Il suo collegamento con la politica commerciale, di esclusiva competenza dell'UE, fornisce una valida giustificazione per scegliere i proventi del CBAM come base per una nuova categoria di risorse proprie

⁷² Cfr. ad esempio Darvas, Z. / Dom, R. (2026), Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources, Bruegel Analysis 09/2026 del 20 aprile 2026, pag. 5; Darvas, Z. et al (2025), Bigger, Better Funded and Focused on Public Goods – How to Revamp the European Union Budget, Bruegel Blueprint Series 37, pag. 56.

⁷³ Corte dei conti europea (2026), Parere 04/2026, pag. 24 e segg., punti 41-43.

⁷⁴ Cfr. anche Darvas, Z. / Dom, R. (2026), Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources, Bruegel Analysis 09/2026 del 20 aprile 2026, pag. 2.

⁷⁵ Vedi come nota precedente

⁷⁶ Darvas, Z. et al (2025), Bigger, Better Funded and Focused on Public Goods – How to Revamp the European Union Budget, Bruegel Blueprint Series 37, pag. 59 e segg.

⁷⁷ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima.

dell'UE.⁷⁸ Viene quindi anche argomentato che non solo il 75 %, ma il 100 % delle entrate del CBAM – al netto dei costi di riscossione – venga destinato al bilancio dell'UE.⁷⁹

Secondo la Corte dei conti europea, le risorse proprie basate sulle entrate del CBAM potrebbero essere calcolate in modo semplice⁸⁰. Si sottolinea però pure che tali entrate per la loro dipendenza dalla volatilità dei prezzi dei certificati-ETS1 sarebbero caratterizzati da scarsa stabilità. Inoltre si fa notare che le entrate dal CBAM diminuirebbero se venissero adottate misure per contrastare la delocalizzazione delle emissioni di CO₂ legata alle esportazioni o se i paesi terzi introducessero propri sistemi di tariffazione del CO₂, rendendo così superfluo il mandato dell'UE di riscuotere dazi alle frontiere.⁸¹

5 Conclusioni sulle risorse proprie UE legate ad ambiente e clima

La Commissione europea basa le nuove risorse proprie dell'UE da essa proposte, relative alla tutela dell'ambiente e del clima, essenzialmente su tre argomenti centrali: (1) genererebbero «denaro fresco» per il bilancio dell'UE, alleggerendo così i bilanci nazionali degli Stati membri. (2) Rappresenterebbero fonti di entrate stabili per coprire il fabbisogno finanziario dell'UE. (3) Sosterrebbero la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi esistenti della politica ambientale e climatica dell'UE. Tuttavia, questa motivazione, intesa nel senso di un «triplo dividendo», è sostenibile solo in misura limitata:

(1) Alleggerimento dei bilanci nazionali?

La ricerca⁸² nutre ormai in buona parte e ragionevolmente il dubbio che le nuove categorie di risorse proprie attualmente previste, con legami diretti alla difesa dell'ambiente e la protezione del clima, possano generare in generale «denaro fresco» – nel senso di entrate aggiuntive⁸³, in grado di alleggerire i bilanci nazionali degli Stati membri. Anche queste nuove risorse proprie graverebbero sui bilanci nazionali almeno in termini di «costi opportunità».

Nel caso delle risorse proprie dell'UE proposte sulla base dei rifiuti elettronici non raccolti, i fondi – come già nel caso delle risorse proprie dell'UE già esistenti basate sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati⁸⁴ – dovrebbero essere inizialmente versati dai bilanci nazionali degli Stati membri. La futura decisione sulle risorse proprie dell'UE si limiterebbe quindi a stabilire il metodo in base al quale calcolare l'ammontare del contributo nazionale di ciascuno Stato membro. Spetta poi agli Stati membri decidere come finanziare tali versamenti

⁷⁸ Darvas, Z. / Dom, R. (2026), Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources, Bruegel Analysis 09/2026 of 20 April 2026, pag. 3.

⁷⁹ Come nota precedente.

⁸⁰ Corte dei conti europea (2026), Parere 04/2026, pag. 28, punto 49

⁸¹ Darvas, Z. / Dom, R. (2026), Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources, Bruegel Analysis 09/2026 del 20 aprile 2026, pag. 3; Darvas, Z. et al (2025), Bigger, Better Funded and Focused on Public Goods – How to Revamp the European Union Budget, Bruegel Blueprint Series 37, pag. 58.

⁸² Cfr. ad es. Darvas, Z. / Dom, R. (2026), Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources, Bruegel Analysis 09/2026 del 20 aprile 2026, p. 7; Darvas, Z. et al (2025), Bigger, Better Funded and Focused on Public Goods – How to Revamp the European Union Budget, Bruegel Blueprint Series 37, p. 79; Heinemann, F. (2025), Valutazione della proposta di QFP della Commissione europea, Dichiarazione scritta, Bundestag tedesco – Commissione per gli affari dell'Unione europea, Audizione pubblica del 10 settembre 2025, Documento della commissione 21(21)2, pag. 11 e segg.

⁸³ Accordo interistituzionale del 2020, allegato II, lettera I

⁸⁴ Reichert, G. / Schwind, S. / DePetrìs, A. / Jousseume, M. (2021), The “EU Plastic Tax” – Greenwashing New Revenue for the EU Budget, cepInput 03/2021.

al bilancio dell'UE – sia attingendo dai propri bilanci pubblici generali sia, ad esempio, attraverso la riscossione di una «tassa sui rifiuti elettronici» separata. In definitiva, tuttavia, dovranno gravare ulteriormente sulle rispettive economie nazionali. Ancora più evidente è la parziale trattenuta dei proventi derivanti dai certificati ETS1 e CBAM, che finora sono stati interamente versati agli Stati membri. Di conseguenza, non si può parlare in questo caso di vero alleggerimento del carico dei bilanci nazionali.

(2) Stabilità delle fonti di entrate?

Inoltre, è discutibile fino a che punto le tre risorse proprie dell'UE legate alla tutela dell'ambiente e del clima rappresentino, ciascuna a sé stante, fonti di entrate stabili per il finanziamento del bilancio dell'UE. L'affermazione secondo cui le risorse proprie dell'UE proposte, basate sui rifiuti elettronici non raccolti, consentirebbero nel lungo periodo sia di finanziare il bilancio dell'UE sia di proteggere l'ambiente, rafforzando al contempo l'autonomia strategica dell'UE in materia di recupero delle materie prime critiche, presenta infatti una contraddizione intrinseca. Per quanto riguarda le risorse proprie dell'UE, strutturalmente comparabili, basate sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati, già nel 2018 il futuro commissario europeo per il clima Frans Timmermans aveva giustamente sottolineato che, se tali risorse proprie avessero effettivamente contribuito con successo alla riduzione dei rifiuti di plastica, le entrate così generabili sarebbero «diminuite rapidamente». Di conseguenza, in entrambi i casi si pone la questione di quanto tali risorse proprie, con finalità sia fiscali che di politica ambientale, possano costituire una «fonte di entrate stabile o sostenibile»⁸⁵ per il finanziamento dell'UE.

Permangono dubbi anche riguardo alla stabilità delle entrate derivanti dai certificati ETS1 e CBAM. Entrambe dipendono dai prezzi della CO2 nell'ETS1, che sono – in definitiva – intrinsecamente volatili. Una risorsa propria le cui entrate subiscono forti oscillazioni è adatta solo in misura limitata al finanziamento a lungo termine delle spese dell'UE. Tuttavia, a questo proposito si può presumere che i prezzi tendano, in ultima analisi, ad aumentare. Per quanto riguarda il CBAM, occorre tuttavia tenere conto del fatto che le entrate che esso può generare dipendono anche dalle reazioni dei paesi terzi al sistema stesso. Se i paesi terzi introducono i propri prezzi della CO2 – cosa che, dal punto di vista politico, è auspicabile ai fini del rafforzamento della protezione climatica globale – anche le entrate del CBAM diminuiranno di conseguenza. A questo proposito, anche in questo caso – come nel caso delle risorse proprie dell'UE, il cui importo viene calcolato sulla base dei rifiuti di plastica da imballaggio non riciclati o dei rifiuti elettronici – sussiste una contraddizione intrinseca tra l'interesse fiscale e gli obiettivi di politica ambientale e climatica.

(3) Incentivare la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi esistenti della politica ambientale e climatica dell'UE?

Oltre alla funzione fiscale delle tre nuove risorse proprie proposte, volta a generare entrate stabili per il bilancio dell'UE, queste ultime si giustificano anche in considerazione dei loro effetti di sostegno al raggiungimento degli obiettivi a livello dell'Unione⁸⁶. Poiché l'obiettivo del

⁸⁵ The Guardian del 16 gennaio 2018, L'UE dichiara guerra ai rifiuti di plastica: «In un mondo perfetto, le entrate derivanti da questa tassa diminuiranno molto rapidamente; dobbiamo verificare, attraverso una valutazione d'impatto, se si tratti di una forma di reddito sostenibile anche per le finanze dell'UE. [...]». Cfr. anche Reichert, G. / Schwind, S. / DePetris, A. / Jousseume, M. (2021), The “EU Plastic Tax” – Greenwashing New Revenue for the EU Budget, cepInput 03/2021, p. 10.

⁸⁶ Cfr. ad esempio Darvas, T. / Dom, R. (2026), «Financing the EU budget: an assessment of five proposals for new resources», Bruegel Analysis 09/2026 del 20 aprile 2026, pag. 7.

bilancio dell'UE è quello di creare un valore aggiunto europeo, la Commissione sottolinea in generale che le priorità comuni devono quindi essere finanziate congiuntamente, sotto forma di risorse proprie⁸⁷. Elemento comune a tutte e tre le proposte è che la Commissione sottolinea in tal senso lo stretto legame tra le risorse proprie proposte e i corrispondenti settori politici dell'UE relativi alla tutela dell'ambiente e del clima⁸⁸, che, in quanto «beni pubblici europei», rientrano tra i settori prioritari dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo per il futuro QFP 2028-2034⁸⁹. Questa argomentazione è in parte sostenuta⁹⁰ e in parte respinta⁹¹ nell'attuale dibattito politico e scientifico.

Per quanto riguarda la risorsa propria dell'UE proposta, che prevede di calcolare l'importo che uno Stato membro deve versare al bilancio dell'UE sulla base dei rifiuti elettronici non raccolti, la Commissione presuppone implicitamente che ciò costituisca un incentivo per gli Stati membri a rispettare in futuro gli obiettivi vincolanti di raccolta che finora non hanno raggiunto. Indirettamente, ciò potrebbe certamente essere vero. Tuttavia, non sussiste un nesso diretto, così come già nel caso delle risorse proprie dell'UE già esistenti basate sui rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati⁹². La proposta prevede semplicemente un metodo per il calcolo dell'importo che ogni Stato membro deve versare al bilancio dell'UE. Queste entrate aggiuntive, tuttavia, non sono affatto destinate prevalentemente o addirittura esclusivamente a misure volte alla riduzione dei rifiuti elettronici non raccolti. Al contrario, spetta interamente agli Stati membri decidere autonomamente come finanziare l'importo da versare. Essi sono espressamente liberi – in conformità con il principio di sussidiarietà (cfr. sopra) – di decidere autonomamente se riscuotere imposte aggiuntive a tal fine o se coprire semplicemente tale importo attingendo dal proprio bilancio pubblico generale. In particolare, l'introduzione di questa risorsa propria dell'UE non comporterebbe alcun obbligo giuridico per gli Stati membri di adottare misure aggiuntive volte ad aumentare la quota di raccolta dei rifiuti elettronici. Pertanto, tale risorsa propria dell'UE avrebbe, in tal senso, al massimo un effetto indiretto sulla tutela ambientale auspicato dalla Commissione, ma non automatico.

Diversa è la valutazione delle proposte della Commissione di destinare al bilancio dell'UE il 30% dei proventi derivanti dalle aste dei certificati ETS1 e il 75% dei proventi del CBAM come nuova categoria di risorse proprie. Determinante per un possibile effetto di tutela del clima di entrambe le tipologie di entrate è, in ultima analisi, la loro destinazione specifica alla politica climatica e le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi. Se il maggiore effetto di protezione del clima derivante dall'utilizzo delle entrate così generate possa essere ottenuto piuttosto a livello dell'UE o in ambito nazionale dipende, in ultima analisi, dalla concreta configurazione di tali misure. Tuttavia, dato il carattere transfrontaliero del clima, vi sono molte ragioni per dotare il bilancio dell'UE delle risorse finanziarie necessarie alla protezione di questo «bene pubblico europeo».

⁸⁷ Proposta della Commissione COM(2025) 574, Relazione, pag. 1.

⁸⁸ TFUE, articolo 191 e segg.

⁸⁹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2025) 570, pag. 23.

⁹⁰ Cfr. ad es. Darvas, Z. et al. (2025), «Bigger, Better Funded and Focused on Public Goods – How to Revamp the European Union Budget», Bruegel Blueprint Series 37, pag. 56.

⁹¹ Cfr. ad es. Heinemann, F. (2025), Valutazione della proposta della Commissione europea sul QFP, Parere scritto, Bundestag tedesco – Commissione per gli affari dell'Unione europea, Audizione pubblica del 10 settembre 2025, Documento della commissione 21(21)2, pag. 11 e segg.

⁹² Reichert, G. / Schwind, S. / DePetrìs, A. / Jousseume, M. (2021), The “EU Plastic Tax” – Greenwashing New Revenue for the EU Budget, cepInput 03/2021, p. 9.



Questa pubblicazione si inserisce tra i prodotti previsti del progetto di ricerca:

“IL QFP 2028-2034, QUALI NUOVE RISORSE PER I BENI PUBBLICI, UNA CRESCITA SOSTENIBILE E COMPETITIVA DEL SISTEMA ECONOMICO: PROPOSTE ITALIANE E TEDESCHE A CONFRONTO”

Autore:

Dr. Götz Reichert, LL.M.

Responsabile del settore Energia | Ambiente | Clima | Trasporti

del **Centrum für Europäische Politik (cep Freiburg – Berlin)** - reichert@cep.eu

Promosso da:



German-Italian Centre for the European Dialogue



Realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi dell'art. 23 bis del D.P.R. 18/1967



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

“Le posizioni contenute nel presente report sono espressione esclusivamente degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”